

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler                      Stefan Sandrini  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner            Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi                      Massimo Moser  
Andrea Tinti                        Michael Schieder  
Stephanie Vigl                      Roberto Cainelli

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte                Iwan Gasser  
Thomas Sandrini

## Circolare

numero:	111i
del:	2020-10-09
autore:	Andrea Tinti

A tutte le imprese e a tutti i professionisti interessati

## Credito d'imposta per commissioni pagamenti elettronici

Al fine di incentivare l'utilizzo degli **strumenti elettronici di pagamento** il Legislatore ha previsto<sup>1</sup> il riconoscimento di un **credito d'imposta** a favore degli esercenti attività d'impresa e lavoratori autonomi sulle **commissioni addebitate** per le transazioni effettuate con mezzi di pagamento tracciabili.

**Recentemente** l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione del credito di impostai in questione nel mod. F24<sup>2</sup>.

### 1 Condizioni soggettive

Possono godere del credito d'imposta gli **esercenti** attività di impresa, arte o professioni, indipendente dalla loro forma giuridica, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a **400.000 euro**. Il credito d'imposta può essere usufruito pertanto anche da enti pubblici.

Per **esercenti** si intendono tutti i soggetti che esercitano un'attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali, ove tenuti al pagamento delle imposte in Italia. Vi rientrano, ad esempio, esercizi commerciali o liberi professionisti<sup>3</sup>.

### 2 Condizioni oggettive

Il credito di imposta é pari al **30 per cento**:

- delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante **carte** di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari<sup>4</sup>;
- le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici **tracciabili**.

in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese **nei confronti di consumatori finali**.

La Banca d'Italia ha chiarito che<sup>5</sup>:

- ai fini in esame assume rilevanza l'accettazione in Italia da parte del c.d. "**soggetto convenzionatore**" (prestatore di servizi di pagamento che svolge la propria attività nel territorio della Repubblica che ha stipulato un contratto di convenzionamento per

1 Art. 22, DL 26.10.2019, n. 124 conv. Legge 19.12.2019 n. 157

2 Risoluzione 31.8.2020, n. 48/E

3 Pag. 3, Provvedimento della banca d'Italia del 21.4.2020, prot. 0518286/20

4 Operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, DPR 29.9.1973, n. 605.

5 Provvedimento della banca d'Italia del 21.4.2020, prot. 0518286/20

l'accettazione dei pagamenti elettronici con un esercente) e non la nazionalità del soggetto che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili; ad. esempio: sono considerate valide le commissioni di una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense per gli acquisti da parte di un consumatore finale presso un esercente italiano;

- non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili i bollettini postali / assegni;
- con particolare riferimento alle carte di pagamento rilevano soltanto le transazioni effettuate mediante “*carte consumer*” (**carte emesse a favore di consumatori finali**) e non quelle effettuate mediante “carte business” (carte emesse a favore di aziende / artigiani / professionisti per le spese relative all'esercizio della propria attività).

### 3 Ambito temporale

Il credito d'imposta spetta per le commissioni relative a cessione di beni e prestazioni di servizi rese dal **1° luglio 2020**.

### 4 Come usufruire del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24<sup>6</sup>, da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile (commissioni).

Il codice tributo da utilizzare è il seguente:

**6916** - “Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”<sup>7</sup>.

### 5 Ulteriori informazioni sul credito di imposta

Il credito d'imposta **non concorre** alla formazione del **reddito** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e componenti negativi<sup>8</sup>.

L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli aiuti “**de minimis**” di cui ai Regolamenti UE<sup>9</sup>.

### 6 Ulteriori adempimenti

Gli esercenti devono aver stipulato un **contratto di convenzionamento** con il prestatore di servizi di pagamento per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi all'esercente quale corrispettivo dello scambio di beni e servizi.

Gli **esercenti** (beneficiari del Bonus) devono ricevere dal prestatore dei servizi di pagamento i seguenti dati<sup>10</sup>:

- l'elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori fi-

<sup>6</sup> ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

<sup>7</sup> nel mod. F24 deve essere riportato il **mese / anno** di riferimento di addebito delle commissioni nei formati “00MM” e “AAAA”. Così, ad esempio, con riferimento all'utilizzo del credito connesso con le **commissioni** relative al mese di luglio 2020, va indicato “0007” e “2020”.

<sup>8</sup> di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

<sup>9</sup> n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014

<sup>10</sup> Vedasi Art. 3, Provvedimento della banca d'Italia del 21.4.2020, prot. 0518286/20

- nali nel periodo di riferimento;
- un prospetto descrittivo delle commissioni a lui addebitate nel mese di addebito che illustri:
    - a) l'ammontare delle commissioni totali, vale a dire l'insieme delle commissioni applicate dal soggetto con cui ha stipulato un contratto di convenzionamento - pagate in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuate sia da un consumatore finale sia da un non consumatore;
    - b) l'ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate **da consumatori finali**;
    - c) l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Per 10 anni dall'anno in cui il credito è stato utilizzato l'esercente deve conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento e metterla a disposizione, su richiesta, degli organi dell'amministrazione finanziaria.

Gli esercenti (beneficiari del Bonus) devono inoltre indicare nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Gli **operatori finanziari** (soggetti prestatori dei servizi di pagamento) che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente e mensilmente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta<sup>11</sup>.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

